

COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13	OGGETTO: TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
-------	---

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,00, in Decimoputzu nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno;

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Munzittu Antonino;

Sono presenti i Sigg. Assessori: SABIUCCIU GIANFRANCO. PAU CARMEN. COLLU DONATELLA. PIRAS MARCO. ENA GIAN PIERO.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Ghiani;

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n° 32 del 14.02.2002, con la quale venivano determinate le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali;

Ritenuto dover provvedere all'adeguamento di tali tariffe;

Visto l'art. 10 del Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 in data 22.02.2002;

Visto l'allegato tariffario contenente le tariffe orarie per l'uso degli impianti sportivi comunali;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del settore Affari Generali e Personale;

UNANIME DELIBERA

Di approvare il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali allegato al presente atto per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MUNZITTU

IL SEGRETARIO
GHIANI

Publicata per 15 giorni consecutivi con inizio dal 19/02/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ghiani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di CAGLIARI

TARIFFE ORARIE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (Delibera di Giunta n. 13 del 05/02/2004)

IMPIANTO	USO	TARIFFA ORARIA SENZA DOCCIA		TARIFFA ORARIA CON DOCCIA		TARIFFA ORARIA PER USO CONTINUATIVO SUPERIORE A 500 ORE ANNUE
		diurna	notturna	diurna	notturna	diurna e/o notturna
Calcio - S. Giorgio**	U.C.	€ 3	€ 5	€ 6	€ 8	€ 3
	U.S.	€ 6	€ 9	€ 10	€ 13	/
Calcio - v.Cagliari**	U.C.	€ 2	€ 4	€ 4	€ 6	€ 3
	U.S.	€ 4	€ 7	€ 8	€ 12	/
Calcetto	U.C.	€ 10	€ 14	€ 18	€ 22	€ 3
	U.S.	€ 16	€ 21	€ 24	€ 29	/
	Tornei	€ 6	€ 9	€ 10	€ 13	/
	Tornei Under 14	€ 3	€ 5	€ 5	€ 7	/
Volley/Basket *	U.C.	€ 1	€ 2	€ 3	€ 5	€ 1,5
	U.S.	€ 3	€ 5	€ 6	€ 10	/
Palestra *	U.C. società	€ 2	€ 3	/	/	€ 1,5
	U.S. società	€ 4	€ 6	/	/	/
Atletica	U.C. società	€ 1	€ 2	€ 3	€ 5	€ 2
	U.S. società	€ 3	€ 5	€ 6	€ 10	/
Tennis	U.C. tesserati	€ 2	€ 4	/	/	€ 2
	U.S. non tesser.	€ 3	€ 5	/	/	/
	Under 14	€ 1	€ 3	/	/	/

Legenda:

U.C. = uso continuativo

U.S. = uso saltuario

* Sono a carico dell'utenza le pulizie del locale dopo l'uso

** Sono a carico dell'utenza le pulizie degli spogliatoi dopo l'uso

N.B.: Si considera continuativo l'utilizzo dell'impianto per almeno 2 volte la settimana

CONSIGLIO



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

COMUNE DI DECIMOPUTZU Prov. CAGLIARI		
ARRIVATO IL	12 DIC. 2000	
PROT. N.	6676	
CAT.	CLASSE	FASC.

Prot. N. 27645 del 5 DIC 2000

Al Signor Sindaco
Del Comune di
DECIMOPUTZU

Segretario
Comune
INCA

Risposta al foglio N.

Allegati N. 2

Oggetto L.R. 17.5.1999 n. 17 - art. 21. Invio Regolamento Gestione Impianti Sportivi Comunali.

Con la presente, si invia copia del Regolamento-tipo di gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera della Giunta Regionale n° 44/49 del 2 novembre 2000, in attuazione della norma richiamata in oggetto.

E' opportuno ricordare che le disposizioni citate obbligano il Comune all'adozione di un regolamento di gestione degli impianti sportivi, realizzati con i finanziamenti previsti dalla L.R. 17/99 e dalle previgenti LL.RR. 36/89 e 36/78. Il Regolamento-tipo, approvato dalla Giunta Regionale, e che dovrà essere recepito dall'Amministrazione comunale attraverso delibera consiliare, potrà essere integrato e adattato alle esigenze locali con norme di dettaglio, che non siano in contrasto con la legislazione vigente e con il Regolamento stesso.

Detto Regolamento, approvato dal Consiglio comunale e assentito dal Comitato Regionale di Controllo, dovrà essere inviato in copia agli uffici di questo Assessorato.

Si coglie l'occasione dell'invio del Regolamento in oggetto, per offrire chiarimenti su alcune problematiche specifiche, evidenziatesi da numerose richieste, pervenute ai nostri uffici per delucidazioni e consulenze sui vari aspetti inerenti la gestione del settore sportivo, anche a seguito dell'entrata in vigore della citata L.R. 17/99.

In particolare:

- ⇒ **Art. 5 Commissione comunale allo Sport:** Il Comune, in ottemperanza a detta disposizione, ha l'obbligo di istituire la Commissione. Il regolamento di funzionamento della Commissione rimane esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale; purtuttavia, in considerazione delle sollecitazioni sottoposte da numerosi Enti Locali, gli uffici regionali hanno predisposto un Regolamento-tipo, che alleghiamo alla presente, cui i Comuni potranno far riferimento per disciplinare l'attività della suddetta Commissione.
- ⇒ **Art. 19 Contributi per la gestione di impianti sportivi:** I criteri per l'utilizzazione di questi contributi sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la deliberazione 52/52 del 28 dicembre 1999 ed i fondi, relativi alle annualità 1999 e 2000, sono stati devoluti alle Province con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport rispettivamente n° 1614 e 1615 del 15 giugno 2000. Alle Province sono state trasmesse le domande pervenute



all'Amministrazione Regionale relative all'anno 1999 ed all'anno 2000, mentre dal prossimo esercizio 2001, le istanze dovranno essere inviate direttamente agli Assessorati provinciali competenti in materia di Sport. I fondi relativi all'anno 2001 saranno trasferiti alle Province, dopo l'approvazione della Legge di Bilancio, così come previsto dal comma I del succitato articolo.

⇒ **Art. 33 Contributi per le attrezzature sportive:** Questa competenza è in capo alle Province, cui devono essere indirizzate le domande. I relativi fondi riferiti alle annualità 1999 e 2000, sono stati devoluti alle Amministrazioni provinciali con la Determinazione precedentemente citata, insieme con i criteri per la loro ripartizione (approvati con la citata deliberazione 52/52 del 28 dicembre 1999). Alle Province sono state inoltrate le domande relative all'oggetto di cui al succitato articolo relative agli anni 1999 e 2000, mentre dal prossimo esercizio 2001, le istanze dovranno essere inviate direttamente agli Assessorati provinciali competenti in materia di Sport. I fondi relativi all'anno 2001 saranno trasferiti alle Province, dopo l'approvazione della Legge di Bilancio, così come previsto dal comma I del succitato articolo.

Si ricorda, infine, che, a differenza da quanto precedentemente previsto dall'art. 25 della L.R. 36/89 e dalla L.R. 17/50, l'art. 26 della L.R. 17/99 autorizza la concessione di contributi esclusivamente per manifestazioni sportive a carattere nazionale od internazionale, pertanto le manifestazioni sportive di carattere esclusivamente regionale potranno essere finanziate dai Comuni attraverso il fondo indistinto, istituito ai sensi della L.R. 25/93.

Eventuali maggiori chiarimenti su quanto precede potranno essere richiesti anche nelle vie brevi al competente ufficio di questo Assessorato, telefonando ai nn° 070/6065019 (Dott.ssa Angela Rita Carrusci) e 070-6064901 (Geom. Mauro Barlini).-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SPORT SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI

- Dottor Franco Sardi -

ARC/MB

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.

Art. 2

Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Sarà cura inoltre di ogni singola Amministrazione Comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

Art. 3

Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 22 lett a), b), c), d) ed e), 23, 24, 25 della L. 142/90.

In particolare per:

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione mista

Si definiscono impianti a gestione mista tutte quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.

c) Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal Dlgs 157/95 e dagli Artt. 73 lettera C e 76 del R.D. 827/24.

Art. 4

Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.

- aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
 - da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
 - Predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

Art 5

Publicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 6

Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Art. 7

Pianificazione attività

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

Art. 8

Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli - convegni - congressi - mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Art. 10

Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.

Art. 11

Criteri per l'assegnazione

Nei casi previsti dall'art. 8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Art. 12

Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 13

Convenzioni

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse..

La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni.

Art. 14

Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n°17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 15

Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 16

Doveri del concessionario

Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o dal Quartiere;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;

- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, della circoscrizione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale.
- i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94)
- l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.

Art. 17

Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 18

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 19

Polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 20

Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 21

Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 22

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 23

Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 24

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 25

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 26

Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

ART. 27

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

ART 1 Oggetto

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999 n. 17

Art 2 Competenze

La Commissione allo Sport, è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare;

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art.5 comma 3, art. 10 L.R 17/99).

Art. 3 Composizione

La Commissione è composta da:

- L'Assessore comunale delegato allo Sport che la presiede;
- Un rappresentante designato dalle Società sportive federate Coni attive nel territorio Comunale;
- Un rappresentante designato dai sodalizi sportivi affiliati agli Enti di promozione sportiva attive nel territorio Comunale;
- Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune.
- Un rappresentante della Federazione Nazionale medici sportivi designato dalla stessa. In caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un medico di base operante nel territorio comunale esperto in medicina sportiva.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale del Settore Sport.

Art. 4 Convocazione Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

Art 5

Svolgimento sedute della Commissione

La sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 6

Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 3 mesi dalla adozione del presente regolamento.

Art.7

Partecipazione sedute - Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente. Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

Art 8

Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

Art 9

Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione per lo Sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art 10

Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DEL COMITATO COMUNALE ALLO SPORT

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18,00, nella residenza Municipale, si è riunita la Commissione Comunale allo Sport.

Sono presenti:

- Mocci	Paolo	Consigliere delegato dal Sindaco - Presidente
- Podda	Franco	Assessore allo Sport
- Piras	Marco	Commissario
- Mei	Franco	Commissario
- Quai	Sergio	Commissario
- Firinu	Giovanni	Commissario

Funge da Segretario il dipendente comunale Giuseppe Corona;

Assiste, come uditrice, l'Assessore alla Pubblica Istruzione prof.ssa Carmen Pau;

LA COMMISSIONE

Ricordato che, a seguito di richiesta della locale scuola media statale per l'uso della palestra sita in località Ortilau dalle ore 14,45 alle ore 17,45 dei giorni di martedì e venerdì, l'Amministrazione Comunale autorizzava la suddetta scuola ad utilizzare tale palestra il martedì dalle ore 14,45 alle ore 17,45 e il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30;

Visto il verbale in data 13.12.1999, con il quale il Consiglio d'Istituto della Scuola Media Statale "A. Gramsci" di Decimoputzu propone "all'Amministrazione Comunale altri due giorni: il lunedì e il mercoledì in cui si possono svolgere le attività", facendo presente che, "se l'Amministrazione Comunale non dovesse concedere l'utilizzo della palestra nei due dei quattro giorni proposti, non saranno ritenuti responsabili della mancata attuazione del Progetto, né il Capo di Istituto né il Docente di Educazione Fisica";

Sentiti gli interventi:

della prof.ssa Carmen Pau che propone di venire incontro alla richiesta della scuola media;

del prof. Franco Mei il quale fa presente che la scuola deve essere privilegiata nell'utilizzo dell'impianto in questione, rispetto alle società sportive; in questo caso in modo particolare perché si tratta di realizzare il Progetto di Educazione Motoria denominato PERSEUS, inserito nel P.O.F., la cui mancata attuazione comporterebbe una sanzione amministrativa per il Preside ed una perdita di immagine per la scuola; per cui l'Amministrazione Comunale dovrebbe non solo collaborare, ma privilegiare il progetto presentato dalla scuola, senza nulla togliere all'azione meritoria che svolgono le società sportive che utilizzano la palestra;

Handwritten signatures:
- Podda
- Piras
- Mei
- Quai
- Firinu
- Paus
- Marco
- Frances
- Paus

COMUNE DI DECIMOPUTZU PROVINCIA DI CAGLIARI

del sig. Sergio Quai, il quale fa presente che la scuola, oltre ad avere di mattina due palestre a disposizione, di pomeriggio può disporre della palestra di Via Gramsci nella quale, negli anni scorsi la scuola ha regolarmente effettuato gli allenamenti per partecipare ai Giochi della Gioventù; inoltre la società sportiva OASI ha un programma di allenamenti che non è possibile modificare sia per precedenti impegni assunti dal personale istruttore sia perché gli utenti che usufruiscono della palestra negli orari richiesti dalla scuola media sono alunni delle elementari, per cui non è pensabile che inizino l'allenamento tardi per doversene poi tornare a casa di notte;

del sig. Marco Piras, il quale fa presente che l'Amministrazione Comunale è disponibile a risolvere il problema; si tratta solo di trovare la buona volontà e dell'insegnante della scuola media e della società sportiva, per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi, venendosi incontro reciprocamente;

del sig. Giovanni Firinu, il quale propone di venire incontro sia alla scuola sia alla società sportiva, mediando l'orario;

Considerato che gli utenti delle società sportive, che frequentano la palestra nei giorni ed orari richiesti dalla scuola media, sono alunni della scuola elementare per cui appare evidente la necessità che effettuino gli allenamenti nelle prime ore del pomeriggio;

Per venire incontro alla richiesta della scuola media, al fine di consentire una adeguata preparazione ai Giochi della Gioventù;

Con n. 4 voti favorevoli - n. 1 voto contrario - e n. 1 astenuto;

PROPONE

che il venerdì alle ore 16,15 gli utenti della società sportiva abbandonino il terreno di gioco della palestra sita in località "Ortilau", in modo che, a partire da tale ora e sino alle 19,15, il terreno di gioco sia a disposizione della scuola media statale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Handwritten signatures in blue ink]
Sergio Quai
Giovanni Firinu
Marco Piras
Proccas

COMUNE DI DECIMOPUTZU Provincia di Cagliari

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

CONVENZIONE PER L'USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Premesso che per l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali e dei relativi locali e attrezzature si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dal "Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali" approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 22.02.2002 con deliberazione n° 5.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
In Decimoputzu nell'Ufficio del Settore Cultura presso la Biblioteca Comunale, tra il Comune di Decimoputzu, rappresentato dal _____, responsabile del Servizio Cultura e (1) _____

Nella persona del Legale Rappresentante Sig. _____

nato a _____ il _____ residente in _____

Via _____, n° _____, codice fiscale: _____;

Vista la richiesta di concessione dell'impianto sportivo _____;

Tra il Comune di Decimoputzu la Soc. _____

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Decimoputzu concede a (1) _____
_____, l'uso dell'impianto sportivo _____,
sito in Decimoputzu nella Via _____, secondo le
disposizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità previste nella presente
convenzione.

ART. 2

La concessione in uso dell'impianto sportivo _____
comprende, oltre tale impianto, gli spogliatoi, i servizi igienici e le attrezzature, con
l'esclusione degli altri locali e dell'area circostante, sulla quale viene comunque
autorizzata una servitù di passaggio per l'accesso all'impianto.

ART. 3

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dal _____ e non si
intende tacitamente rinnovabile.

Nel caso in cui la Soc. _____ intenda utilizzare l'impianto oltre
tale data, dovrà rinnovare la richiesta al Comune di Decimoputzu, che la esaminerà in

base a quanto stabilito nel precitato Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

ART. 4

Fermo restando, che l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per proprie iniziative, anche senza preavviso e in deroga di formali atti di concessione già perfezionati, la Soc. _____, di seguito denominata concessionario, disporrà dell'impianto nei giorni e nelle fasce orarie sotto indicate:

Lunedì	dalle ore _____	alle ore _____;
Martedì	dalle ore _____	alle ore _____;
Mercoledì	dalle ore _____	alle ore _____;
Giovedì	dalle ore _____	alle ore _____;
Venerdì	dalle ore _____	alle ore _____;
Sabato	dalle ore _____	alle ore _____;
Domenica	dalle ore _____	alle ore _____.

ART. 5

Il concessionario deve aver cura di consentire l'accesso alle strutture solo agli atleti e tecnici che abbiano le scarpe di ricambio da utilizzare all'interno della palestra. E' vietato svolgere attività non adeguate al tipo di struttura in concessione.

ART. 6

Il concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose, dall'uso degli impianti sportivi, dei locali e/o delle attrezzature, esonerando l'Amministrazione Comunale di Decimoputzu da qualsiasi onere e responsabilità per i danni stessi.

In particolare si impegna formalmente ad utilizzare l'impianto esclusivamente per i propri fini statutari, senza scopo di lucro, con il solo intento di favorire la promozione sociale e civile dei propri iscritti.

E' fatto divieto al concessionario di richiedere, in relazione all'attività svolta negli impianti sportivi, prestazioni in danaro anche solo a titolo di rimborso spese.

ART. 7

Il concessionario è vincolato, in ogni caso, ad usare impianti, locali ed attrezzature per attività e manifestazioni che siano coerenti con le finalità degli impianti e funzionalmente compatibili con la loro destinazione.

ART. 8

Il concessionario è responsabile dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, (gare, allenamenti, ecc..) ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature, a persone e cose, sia all'interno che all'esterno dell'impianto.

Il concessionario è responsabile del corretto uso degli impianti, dei locali e delle attrezzature a disposizione e dovrà risarcire, all'Amministrazione Comunale, ogni

danno causato per propria incuria o imperizia, anche nel caso non sia imputabile alla diretta volontà dell'utente stesso.

Il concessionario deve restituire, dopo l'uso, impianti, locali e attrezzature pienamente funzionali per il loro normale impiego.

A garanzia di quanto sopra, il concessionario è tenuto ad attivare apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture, ai sensi dell'art. 19 del "Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali" approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 22.02.2002 con deliberazione n° 5.

L'Amministrazione Comunale non risponderà, comunque, dei danni alle persone e alle cose e di quant'altro occorso, a causa dell'utilizzo degli impianti, nell'ambito degli impianti e nelle immediate vicinanze.

ART. 9

Il concessionario assume a proprio carico le spese per le pulizie degli impianti, dei locali e quelle connesse all'uso degli stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali.

Il concessionario è responsabile, in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso sportivo, qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte (o le parti) degli impianti e le relative attrezzature e servizi strumentali a cui è consentito di accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate.

Il concessionario deve dare all'Amministrazione Comunale ogni idonea garanzia circa il rispetto delle norme igieniche e la pulizia dei locali dopo l'uso.

ART. 10

Il concessionario garantisce fin d'ora che l'esercizio dell'attività sportiva all'interno degli impianti avverrà nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi di carattere sanitario e igienico connessi con tale pratica.

Ugualmente si impegna a rispettare quelle comuni prescrizioni di ordine tecnico legate alla specialità praticata e, consistenti, in particolare nell'uso di tenute e attrezzature idonee.

ART. 11

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dall'art. 20 del "Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali" approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 22.02.2002 con deliberazione n° 5, nel caso il concessionario violi gli obblighi assunti, o non sia più in grado di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività programmata o comunque per sopravvenuti gravi motivi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12

Il concessionario potrà rinunciare in qualunque momento alla concessione oggetto della presente convenzione, senza, in ogni caso, poter richiedere il rimborso del corrispettivo, di cui al successivo art.16, già versato.

ART. 13

E' fatto divieto al concessionario di cedere l'uso dell'impianto ad altre società, enti o privati cittadini.

ART. 14

Per la consegna e la riconsegna degli impianti, dei locali e delle attrezzature, saranno presi preventivi diretti accordi tra il rappresentante dell'Amministrazione Comunale e il concessionario, mediante verbale sottoscritto dalle parti anche ai fini dell'accertamento degli eventuali danni conseguenti all'uso.

E' vietato duplicare le chiavi d'ingresso delle strutture che devono essere gestite solo dal dirigente responsabile.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti e nelle norme richiamate, si fa rinvio ai criteri generali stabiliti dal "Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali" approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 22.02.2002 con deliberazione n° 5 e a ogni altra norma di legge e regolamento vigente in materia d'uso degli edifici pubblici e di manifestazioni e attività aperte al pubblico.

ART. 16

L'uso dell'impianto è subordinato alla corresponsione di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 17

A titolo di cauzione per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Soc. (1) _____, ha provveduto ad effettuare deposito cauzionale di € _____ mediante:
versamento in c.c.p. ricevuta n. _____ del _____.
Polizza fidejussoria n° _____ rilasciata in data _____ da
_____, Agenzia di _____.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Amministrazione Comunale

Per il Concessionario

Note: (1) denominazione della società sportiva o altra organizzazione

1° settembre / 30 agosto
Ottobre / settembre

COMUNE DI DECIMOPUTZU Provincia di Cagliari

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

CONVENZIONE PER L'USO TEMPORANEO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. GRAMSCI" DI DECIMOPUTZU

Premesso che per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature sportive scolastiche si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale di Cagliari, in seduta del 02.04.1979.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
In Decimoputzu nell'Ufficio del Settore Cultura presso la Biblioteca Comunale, tra il Comune di Decimoputzu, rappresentato dal _____, responsabile del Servizio Cultura e (1) _____

Nella persona del Legale Rappresentante Sig. _____
Nato a _____ il _____ residente in _____
Via _____;

Vista la richiesta di concessione della palestra scolastica;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto nella seduta del _____;
Tra il Comune e la Soc. _____

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune concede a (1) _____, l'uso della (2) _____ della scuola media statale "A. Gramsci", secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità previste nella presente convenzione.

ART. 2

La concessione in uso della (2) _____ comprende oltre tale impianto, i servizi igienici, con l'esclusione degli altri locali della palestra stessa e dell'area circostante, sulla quale viene comunque autorizzata una servitù di passaggio per l'accesso all'impianto.

ART. 3

La presente convenzione ha durata fino alla fine dell'anno scolastico _____ e decorre dal _____ e non si intende tacitamente rinnovabile.
Nel caso in cui la Soc. _____ intenda utilizzare l'impianto oltre tale data, dovrà rinnovare la richiesta al Consiglio di Istituto della scuola media statale "A. Gramsci" e al Comune di Decimoputzu, che la esaminerà in base alla

autorizzazione concessa di volta in volta dalla scuola stessa e secondo le priorità stabilite dal Consiglio Scolastico Provinciale di Cagliari in data 02.04.1979.

ART. 4

Fermo restando, che l'Amministrazione Comunale o la scuola stessa si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per proprie iniziative, previa autorizzazione per la prima da parte del Consiglio di Istituto della scuola stessa, anche senza preavviso e in deroga di formali atti di concessione già perfezionati, la Soc. _____, disporrà dell'impianto nei giorni e nelle fasce orarie sotto indicate:

Lunedì	dalle _____	alle _____;
Martedì	dalle _____	alle _____;
Mercoledì	dalle _____	alle _____;
Giovedì	dalle _____	alle _____;
Venerdì	dalle _____	alle _____;
Sabato	dalle _____	alle _____;
Domenica	dalle _____	alle _____.

ART. 5

Il dirigente responsabile, deve aver cura di consentire l'accesso alle strutture solo agli atleti e tecnici che abbiano le scarpe di ricambio da utilizzare all'interno della palestra. E' vietato svolgere attività non adeguate al tipo di struttura in concessione.

ART. 6

La Soc. _____ assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose, dall'uso dei locali o delle attrezzature all'interno della palestra, esonerando l'Amministrazione Comunale di Decimoputzu e la Scuola Media "A. Gramsci" di qualsiasi onere e responsabilità per i danni stessi.

In particolare si impegna formalmente ad utilizzare l'impianto esclusivamente per i propri fini statutari, senza scopo di lucro, con il solo intento di favorire la promozione sociale e civile dei propri iscritti.

E' fatto divieto agli enti beneficiari della concessione di richiedere in relazione all'attività svolta nella scuola, prestazioni in danaro anche solo a titolo di rimborso spese.

ART. 7

Il concessionario è vincolato, in ogni caso, ad usare locali ed attrezzature per attività e manifestazioni che siano coerenti con le finalità dell'istituzione scolastica e funzionalmente compatibili con la loro destinazione.

ART. 8

Gli utenti sono responsabili del corretto uso delle strutture e delle attrezzature a disposizione e dovranno risarcire all'Amministrazione Comunale, ogni danno causato per propria incuria o imperizia, anche nel caso non sia imputabile alla diretta volontà dell'utente stesso. Il concessionario deve restituire, dopo l'uso, locali e attrezzature pienamente funzionali per il loro normale impiego scolastico.

ART. 9

Il concessionario assume a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle connesse all'uso degli stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali.

Il beneficiario della concessione è responsabile, in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso scolastico, qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte (o le parti) dell'edificio e le relative attrezzature e servizi strumentali a cui è consentito di accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate.

Il concessionario deve dare alla scuola ogni idonea garanzia circa il rispetto delle norme igieniche e la pulizia dei locali dopo l'uso.

ART. 10

La Soc. (1) _____ garantisce fin d'ora che l'esercizio dell'attività sportiva all'interno palestra avverrà nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi di carattere sanitario e igienico connessi con tale pratica.

Ugualmente si impegna a rispettare quelle comuni prescrizioni di ordine tecnico legate alla specialità praticata e, consistenti, in particolare nell'uso di tenute e attrezzature idonee.

ART. 11

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, nel caso il concessionario violi gli obblighi assunti, o non sia più in grado di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività programmata o comunque per sopravvenuti gravi motivi, anche e soprattutto su segnalazione del Consiglio d'Istituto della Scuola Media.

ART. 12

La Soc. (1) _____ potrà rinunciare in qualunque momento alla concessione oggetto della presente convenzione, senza, in ogni caso, poter richiedere il rimborso del corrispettivo, di cui al successivo art. 16, già versato.

ART. 13

E' fatto divieto al concessionario di cedere l'uso dell'impianto ad altre società, enti o privati cittadini.

ART. 14

Per la consegna e la riconsegna dei locali e delle attrezzature scolastiche, saranno presi preventivi diretti accordi tra il Preside, il rappresentante dell'Ente concedente e il concessionario, mediante verbale sottoscritto dalle parti anche ai fini dell'accertamento degli eventuali danni conseguenti all'uso.

E' vietato duplicare le chiavi d'ingresso delle strutture che devono essere gestite solo dal dirigente responsabile.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti e nelle norme richiamate, si fa rinvio ad ogni altra norma di legge e regolamento vigente in materia d'uso degli edifici pubblici e di manifestazioni e attività aperte al pubblico.

ART. 16

L'uso dell'impianto è subordinato alla corresponsione di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

con deliber. n. 10 del 20/12/11
→ 202 Tariffe giornaliere di € 3,00

ART. 17

A titolo di cauzione per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Soc. (1) _____, ha provveduto al versamento della somma di L. _____ come da ricevuta di versamento n. _____ del _____.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Amministrazione Comunale

Per il Concessionario

Note: (1) denominazione della società sportiva o altra organizzazione

COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA: **STRAORDINARIA**

SEDUTA: **PUBBLICA**

N. **31** OGGETTO **REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
TARIFE PER L'UTILIZZO NOTTURNO.**

L'anno millenovecento **ottantasei** il giorno **diciassette**
del mese di **luglio** alle ore **19,30** in Decimoputzu nella sala
delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: **PISCEDDA PIETRO. ERIU ANTONIO. MOCCHI EMANUELE.
SODDU ANTONIO. BASCIU VINCENZO. CORONA EMILIO. PANI ANGELO. MUNZIT
TU ANTONINO. PIRAS VINCENZO. MANCA ANTONINO. SERRELI PASQUALE. PI-
SANO GIOVANNI.**

sono assenti: **ATZENI MARIO. BASCIU ATTILIO. SECCI PIERO. LOI GIOVANNI.
CARBONI AIBINO. CARIA FLAVIO. MARONGIU PIETRINA. ZUCCA RAFFAELA.**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig.: **PERI ANTONELLO**

Il Sindaco sig. **PISCEDDA PIETRO** assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

- L'Assessore Corona Emilio fa presente che recentemente è entrato
in funzione l'impianto di illuminazione nel campo sportivo e che
pertanto occorre fissare la tariffa da far pagare agli utenti che
ne richiedono l'uso. Precisa che in Commissione Sport si è discus-
so della cosa e sono state adottate alcune decisioni che si pro-
pongono al C.C. per l'approvazione. Nasce una animata discussione
che vede partecipi diversi consiglieri e dalla quale si rileva la
necessità di far pagare tariffe differenziate qualora si usino due
soli patti far~~à~~ anziché quattro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore Corona e l'intervento dei
suoi membri;

UNANIME DELIBERA

Di fissare per l'uso notturno degli impianti sportivi appresso elen-
cati le tariffe sottosegnate:

...//...

- Campo Tennis £. 4.000 h.*
- " " £. 2.500 h. per gare ufficiali
- Campo Calcio £. 6.600 h. per l'uso di 4 pali faro;
- " " £. 3.300 h. " " " 2 " "

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.TO BASCIU V.

F.TO PISCEDDA

F.TO PERI

=====
 Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in 2
 copie al Comitato di Controllo Regionale il 25 LUG. 1986
 e che trovasi in pubblicazione per 15 gg. consecutivi con inizio
 dal 23 LUG. 1986

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

VV/ IL SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

DECIMOPUTZU

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELLA SCUOLA MEDIA STATALE

"A. GRAMSCI"

DECIMOPUTZU

Il sottoscritto _____ nato a _____
e residente in _____, in qualità di Presidente-Rappres.
Titolare
della Società Sportiva _____ con sede sociale
Associaz. Ente _____
in _____, iscritta alla 1) _____, chiede di
poter utilizzare 2) _____,
allo scopo di 3) _____

Chiede di poter usare le seguenti strutture presenti in loco:

_____ secondo le seguenti modalità _____.

Si richiede l'uso dei suddetti impianti secondo il seguente calendario: dal _____ al _____ nei seguenti giorni della settimana:

	DALLE ORE	_____	ALLE ORE	_____
LUNEDI'	"	"	"	"
MARTEDI'	"	"	"	"
MERCOLEDI'	"	"	"	"
GIOVEDI'	"	"	"	"
VENERDI'	"	"	"	"
SABATO	"	"	"	"
DOMENICA	"	"	"	"

Allega copia dello Statuto della propria Società Sportiva
Associaz. Ente _____

IN FEDE

- 1) Indicare a quale Federazione é iscritta o se affiliata al Coni.
- 2) Palestra o campetto polivalente della Scuola Media.
- 3) Indicare l'attività da svolgere e lo scopo dell'iniziativa in rapporto eventualmente ai fini statutari dello Ente o della Associazione.